



Piattaforma per il rinnovo

del CCNL del settore creditizio e finanziario 2019



Bancari #futuroalcontratto

COSA ABBIAMO COSA CHIEDIAMO

AREA CONTRATTUALE

ART 1- 5 CCNL

Capitolo I CCNL - Area contrattuale

Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto

Art. 2 - Attività che richiedono specifiche
regolamentazioni

Art. 3 - Attività complementari e/o accessorie
appaltabili

Art. 4 - Insourcing

Art. 5 - Nozione di controllo

Art1. Ambito di applicazione del contratto

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
2. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento (v. gli articoli che seguono).
3. Nell'attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all'articolo che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
4. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 17, che dovrà comunque coinvolgere sia l'impresa acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'impresa alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo del credito con le relative specificità e domande ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.
5. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari che l'appalto anche ad imprese che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 3.
* * *
6. Il presente contratto non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2 – Attività che richiedono specifiche regolamentazioni

1. Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui al comma che seguono:

A) Intermediazione mobiliare.

B) Leasing e Factoring.

C) Credito al consumo.

D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.

E) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.

F) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:

– nell'area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di

debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari;

– nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;

– nell'area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;

– nell'area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;

– nell'area supporto: anagrafe; conti correnti;

– nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.

G) Gestione amministrativa degli immobili d'uso.

2. Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Cap. XIII.

3. Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data del 1° novembre 1999 si applica la seguente declaratoria di inquadramento:

– i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo.

4. Per i servizi di elaborazione dati:

– le Parti stipulanti si riservano di definire, nell'ambito del Cantiere di lavoro in tema di inquadramenti di cui all'art. 26, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l'impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito, ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche.

Art. 3 – Attività complementari e/o accessorie appaltabili

1. Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
 - a) Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'articolo che precede, lett. F) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.
 - b) Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.
 - c) Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.
 - d) Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.

CHIARIMENTO A VERBALE

Per "lavorazioni di data entry relative ad attività di back office" si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l'inserimento dati negli archivi informatici.

CONTRATTI COMPLEMENTARI

2. Per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento, si applicano le seguenti previsioni:
 - orario di lavoro settimanale di 40 ore nei confronti del personale assunto o adibito a tali attività successivamente al 19 gennaio 2012; in tale ultima fattispecie si procederà al riconoscimento a titolo di riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti per il numero delle settimane effettivamente lavorate nell'anno;
 - inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all'art. 2 nei confronti del personale assunto successivamente al 19 gennaio 2012;
 - tabelle retributive ridotte del 20%, nei confronti del personale assunto successivamente al 19 gennaio 2012.

* * *
3. Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell'art. 1 del d.lgs. n. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.

Art. 4 – Insourcing

1. Nei casi di applicazione del Protocollo di cui all'appendice 1 (ivi comprese le fattispecie di trasferimento d'azienda) i lavoratori interessati osservano un orario settimanale di 40 ore e mantengono il trattamento economico percepito all'atto del passaggio secondo le intese previste dal Protocollo stesso. Le relative intese potranno anche definire tempi, criteri e modalità per un progressivo allineamento alle tabelle retributive nazionali da realizzare entro un periodo massimo di 4 anni. Resta fermo in ogni caso che il trattamento economico massimo percepibile dagli interessati non potrà essere superiore a quello previsto al comma 2, terzo alinea, del medesimo articolo 3.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le Parti firmatarie chiariscono che la presente previsione non si applica al personale il cui rapporto di lavoro risulta già regolato dalle norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 5 – Nozione di controllo

1. Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 c.c., comma 1, n. 1 e n. 3.
2. È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con imprese creditizie o finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, svolga per esse attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.

NORMA TRANSITORIA

Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di controllo societario, in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

COSA CHIEDIAMO

L'area contrattuale (artt. 1-5 CCNL ha l'indubbio merito di avere ancorato tutta la categoria al contratto nazionale; è indispensabile rafforzare e valorizzare questa efficacia adeguandola ai mutamenti in atto nel settore e nel mondo del lavoro.

Le continue riorganizzazioni aziendali hanno determinato esternalizzazioni ed appalti di lavorazioni dissaldando, progressivamente, il forte legame culturale e identitario insito nel rapporto tra lavoratrici e lavoratori occupati e imprese che svolgono attività creditizie, finanziarie o strumentali.

È necessario rafforzare e ampliare l'ambito di applicazione del CCNL che:

deve comprendere il perimetro di esercizio delle funzioni della Vigilanza (Bankit, Consob, BCE) sui soggetti vigilati; deve costituire un presidio ad applicazione necessaria e certa, e dunque non opzionale o discrezionale.

Di conseguenza **l'insieme delle funzioni che caratterizzano l'attività bancaria è inscindibile e non esternalizzabile;** un esempio del ragionamento riguarda **l'intera "filiera del credito"**: essa non si può spezzare.

La stessa gestione degli UTP e degli NPL deve essere contrattualmente all'interno dell'area contrattuale e va considerata come suo elemento qualificante e necessario.

L'area contrattuale deve comprendere l'ambito essenziale e necessario delle funzioni aziendali di responsabilità e, quindi, non può escludere l'area della responsabilità giuridica di impresa e abbraccia soggetti (banche e lavoratrici/tori), oggetti e attività (funzioni aziendali).

L'art. 2 è parte inscindibile dell'area contrattuale, pertanto **va confermato nel suo impianto e ulteriormente presidiato** specificando che dalle attività, dallo stesso individuate, non possono essere scorporate singole e specifiche lavorazioni che non sono, quindi, appaltabili.

P

er le specifiche regolamentazioni che si applicano alle attività è necessario prevedere un raccordo graduale in tema di inquadramenti e orario, comunque entro la scadenza del nuovo CCNL.

Attraverso le maglie larghe dell'art. 3 CCNL, è stato tecnicamente possibile lo scorporo di singole lavorazioni dalle attività rendendole appaltabili e sono stati esternalizzati importanti pezzi d'impresa bancaria, determinando perdita di personale, perdita di know-how e dipendenza economico-strategica delle imprese bancarie da servizi forniti da terzi.

Mediante la perimetrazione delle funzioni caratterizzanti l'attività bancaria e la conseguente, coerente individuazione del personale dipendente "dedicato", sarà possibile tenere insieme:

- 1) certezza di tutele occupazionali, economiche e normative;**
- 2) stabilità** nel perseguimento degli obiettivi strategici generali e **tenuta prospettica del settore**, anche in funzione **antidumping** verso i nuovi competitor non bancari (Amazon, Google, ecc.);
- 3) recupero del rapporto fiduciario con i cittadini/e-risparmiatori/ci e le istituzioni, grazie all'individuazione di una "filiera fisica" delle responsabilità d'impresa.**

NB: L'elenco delle attività di cui all'art. 3 del CCNL deve considerarsi esaustivo e non indicativo.

Per i contratti complementari si deve ridurre il gap salariale al -10% del tabellare.

Nel caso di insourcing (art. 4)
occorre prevedere un
riallineamento ai trattamenti
dell'art. 1 entro la scadenza del
nuovo CCNL.

SULLE ATTIVITA' IN APPALTO

Per quanto concerne le attività concesse in appalto, al fine di responsabilizzare le aziende del credito, **è necessario che, nel caso in cui l'impresa appaltatrice non rispetti il CCNL di riferimento e/o le norme in materia di salute e sicurezza (art. 19, co.3), l'impresa committente provveda alla risoluzione del contratto applicando la c.d. clausola sociale.**

Va previsto, inoltre, nell'incontro annuale, ex art. 12, che l'azienda fornisca l'elenco degli appalti in essere, con l'indicazione di attività, settore merceologico, CCNL applicato, piazza su cui agisce l'appalto, scadenza dello stesso.,

Sulla applicazione della Clausola Sociale come disciplinata per la prima volta nell'art. 50 del Codice degli appalti è possibile consultare il "Documento di Consultazione" cliccando il link seguente che rimanda al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/Documento_di_consultazione.pdf

BUON LAVORO A TUTTE E A
TUTTI
DALLA CONSULTA GIURIDICA
FISAC CGIL NAZIONALE

